

Giurisprudenza IN MATERIA DI TACHIGRAFO (art. 179 cds)

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di ispezione dei tachigrafi e nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) in materia di tachigrafo, installato sui veicoli sottoposti al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006. In questa prima edizione, verranno illustrate le più recenti massime relative ai contenziosi instaurati, avverso verbali di accertamento redatti per violazione dell'art. 179 del Codice della strada:

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 485/2023 del 18/10/2023

L'art. 23, paragrafo 1, del Reg. UE 165/2014 prevede che il tachigrafo sia revisionato con cadenza biennale. Il regolamento UE 403/2016 (che integra il Regolamento CE n. 1071/2009) ha modificato l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE prevedendo, all'allegato I che, nella definizione di infrazione "tachigrafo non funzionante correttamente" rientri anche l'ipotesi del tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente. In forza del regolamento UE 403/2016, l'omessa ispezione biennale del tachigrafo rientra dunque nella casistica di cui all'art. 179, co. 2, C.d.S. Pertanto, accertata - e comunque non contestata - l'infrazione, è corretto inquadrare sia la fattispecie, sia il suo trattamento sanzionatorio nella previsione di cui all'art. 179 co. 2, CdS, rientrando l'ipotesi di mancata revisione biennale del cronotachigrafo nella più ampia categoria del non funzionamento del cronotachigrafo.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 300/2023 del 09/06/2023

A norma dell'art. 23 Reg. UE 165/2014, i tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate. La loro carenza, quindi, esclude che operi la presunzione della permanenza di buon funzionamento e rende inidonee le registrazioni effettuate a svolgere le funzioni di cui all'art. 5 Reg UE cit. Ne consegue l'equiparazione analogica operata dall'Allegato 1 al Reg. UE n. 403/2016 fra i casi di tachigrafo non funzionante correttamente e quello di tachigrafo non sottoposto a ispezione. Quanto al trattamento sanzionatorio, è parimenti corretto, sulla base della suddetta equiparazione, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 179 com. 2 CdS considerato che il disposto prevede giustappunto l'ipotesi del tachigrafo non funzionante, diversamente all'art. 19 L. 727/1978 che concerne casi del tutto diversi ed estranei alla fattispecie concreta in disamina.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 128/2023 del 28/03/2023

Corretta è infatti, la configurabilità della violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS atteso che nel concetto di tachigrafo "avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante" rientra senz'altro la mancata ispezione e calibratura biennale. Pertinente è dunque il richiamo operato dalla resistente alla tabella ricognitiva di correlazione tra la normativa comunitaria e quella nazionale sanzionatoria in materia di trasporto su strada che per la violazione in esame richiama l'art. 23 del Regolamento UE 165/2014.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 110/2023 del 27/03/2023

In conclusione, tale mancanza e/o irregolarità, ovvero la mancata presenza di una taratura in corso di validità integra la fattispecie prevista e sanzionata dal disposto dell'art. 179 co. 3 CdS in luogo di quella residuale di cui all'art. 19 L. 727/1978 invocata dall'appellante.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 106/2023 del 22/03/2023

Accertata la funzione del cronotachigrafo e preso atto che in base alla normativa europea in materia di classificazione di infrazioni gravi, rileva dall'allegato 1, così come modificato dal regolamento 2022/694 al punto 7, che per tachigrafo non funzionante si deve correttamente intendere anche il caso di tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 66/2023 del 01/02/2023

Il regolamento UE 403/2016 (che integra il Regolamento CE n. 1071/2009) ha modificato l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE prevedendo, all'allegato I che, nella definizione di infrazione "tachigrafo non funzionante correttamente" rientri anche l'ipotesi del tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente. In forza del regolamento UE 403/2016, l'omessa ispezione biennale del tachigrafo rientra dunque nella casistica

di cui all'art. 179, co. 2, C.d.S. Pertanto, accertata - e comunque non contestata - l'infrazione, anche la sanzione comminata ai sensi dell'art. 179, co. 2, C.d.S. è corretta e il motivo di ricorso va rigettato.

Ordinanza – ingiunzione del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nr. 1828/23-R. del 11/09/2023

Relativamente all'unico motivo di doglianza in merito al fatto che l'organo accertatore avrebbe ommesso di redigere il verbale di scarico dei dati come indicato nella circolare del Ministero dei Trasporti del 22/07/2011, si evidenzia che il verbale oggetto di ricorso riguarda la circolazione da parte di un conducente dell'impresa ricorrente, non identificato, che ha circolato omettendo di inserire la propria carta conducente nel tachigrafo in determinati orari percorrendo 11 km come documentato agli atti, violando l'art 179/2-9 del CDS; tale illecito è inquadrato nelle violazioni di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014 e non al Regolamento n. 561/2006 invocato dal ricorrente che concerne i tempi di guida e di riposo richiamati nella circolare citata dal ricorrente del Ministero dei Trasporti; la violazione è stata immediatamente accertata ma non è stata contestata per assenza del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Giudice di Pace di Bari, Sentenza n. 145/2023 del 12/01/2023

Alla luce del descritto quadro normativo ed amministrativo, appare di tutta evidenza che la circolazione con l'inserimento di una carta tachigrafica di cui è stato denunciato lo smarrimento e di cui si è ottenuta la sostituzione, integra pacificamente la condotta illecita prevista e punita dal secondo comma dell'art. 179 c.d.s, perché si risolve nella circolazione con carta tachigrafica priva di validità e di efficacia, che è condotta pacificamente equiparabile e assimilabile a quella della circolazione senza carta tachigrafica del conducente.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 195/2023 del 10/05/2023

Quanto alle doglianze che il ricorrente solleva con il proprio ricorso, si evidenzia che le stesse sono generiche ed infondate ed in particolare, la stessa, non espone fatti provati contrari all'accertamento operato dagli accertatori, consistito nell'aver fatto emergere la reiterazione del modus operandi e della condotta della medesima che si sostanzia nella conduzione del veicolo con una carta conducente di altro soggetto, denunciata, smarrita e poi sostituita da una nuova carta. Da quanto argomentato si deduce che a fronte dell'accertamento della violazione del disposto di cui all'art 179 co.2-9 CDS e della totale assenza di prova contraria da parte ricorrente, la stessa è fondata e legittima e il ricorso va integralmente rigettato.

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sentenza NRG n. 278/2020 del 01/04/2020

Se vi è più di un conducente a bordo del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità all'allegato 1B, essi provvedono ad inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del tachigrafo affinché avvenga la registrazione delle attività sulla carta tachigrafica. L'omesso inserimento della carta conducente del secondo autista durante la marcia, configura violazione dell'articolo 179, comma 2 del codice della strada che sanziona chiunque non inserisca il foglio di registrazione o la carta tachigrafica. Infine, la sanzione di cui all'art. 19 della legge 727/1978, invocata dall'appellante, non può trovare applicazione nel caso di specie.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 192/2022 del 27/09/2022

Nel caso concreto nel momento in cui il veicolo è stato fermato, la carta del secondo conducente non era inserita nel tachigrafo e tale condotta configura l'illecito omissivo contestato di cui all'art. 179 co. 2 cds. Tale illecito, consente di mascherare le ore di guida e riposo effettive dei conducenti. Non è applicabile la sanzione di cui all'art. 19 della Legge n° 727/1978 perché trattasi di norma suppletiva ossia che si applica in assenza di altra norma specifica che regola la fattispecie concreta. Nel caso di specie la fattispecie contestata ha invece una sua espressa disciplina prevista dall'art. 179 c.d.s. e le relative sanzioni prescritta (principale ed accessorie) sono peraltro più proporzionate alla condotta elusiva contestata.

Giudice di Pace di Gorizia, Sentenza n. 21/2023 del 08/02/2023

Il regolamento (UE) 165/2014 relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, attualmente vigente e quindi direttamente richiamato dall'art. 179 C.d.S., sancisce le tolleranze massime degli apparecchi in uso, prevedendo che la discrepanza massima tollerabile in ordine alla misurazione della distanza reale percorsa rispetto a quella registrata non possa essere superiore al 4%. Nel caso di specie dalle indagini tecniche disposte dalla Polizia locale è emersa una discrepanza nella capacità dell'apparecchio cronotachigrafo di misurare la distanza reale percorsa pari al 5,8% e quindi superiore a quella massima tollerata dal Regolamento Comunitario.